

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 7751 per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10 novembre 2020, vertente

TRA

██████████, in persona della ditta individuale ██████████ elettivamente domiciliato ██████████ presso lo studio dell'██████████ del foro ██████████ dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo del presente giudizio.

OPPONENTE

E

██████████, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n° 5/A, presso lo studio dell'Avv. Marco Giuseppe Binetti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale come da atto separato.

OPPOSTO

OGGETTO:OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

All'udienza del 10 novembre 2020 i procuratori delle parti concludevano come in atti.



## Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla [REDACTED] in persona della ditta individuale [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°23370/2018, R.G. n°62367/2018, emesso inter partes il 04 novembre 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 73.072,01 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo atteso che:

- a) era nullo il decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. essendo inidonea la prova scritta rappresentata dal contratto sottoscritto dalle parti in data 05/12/2012 nonché da un rendiconto contabile;
- b) il credito rivendicato era inesistente atteso che la legge di stabilità per l'anno 2015 aveva previsto che l'ulteriore aggravio di tassa previsto sugli apparecchi di intrattenimento avrebbe dovuto trovare applicazione sulla filiera previa rinegoziazione dei contratti in essere;
- c) difettava la legittimazione del Concessionario che, in difetto di versamento dei gestori, non avrebbe potuto procedere coattivamente nei confronti degli stessi potendo essere meramente comunicati alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non avessero effettuato tale versamento.

Si costituiva la [REDACTED] che, con comparsa di risposta, replicava che il rendiconto contabile (che era semplicemente il frutto di una moltiplicazione fra il numero di macchine allacciate alla rete del Concessionario- nella specie 63- per € 1.202,27 come stabilito dal Decreto Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15/01/2015, prot. n°4076/RU) costituiva idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c.; in via preliminare replicava che il Concessionario era l'unico interlocutore nei rapporti con la concedente in dipendenza dello svolgimento del servizio e che era il referente che, nella sua qualità, provvedeva per legge e/o per concessione alla riscossione prima ed al versamento poi delle somme previste siccome dovute e rinvenienti dalla raccolta del gioco (raccolta cui provvedono terzi soggetti, in possesso di apposite autorizzazioni, appartenenti alla c.d. filiera del gioco lecito); peraltro al concessionario era riconosciuto il ruolo di agente della riscossione, tenuto al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione del gioco; del pari il credito era certo perché frutto di un'operazione matematica i cui parametri ex lege erano predefiniti; da ultimo deduceva che il prelievo forzoso era stabilito ex lege e che non era condizionato alla rinegoziazione dei contratti in adesione a quanto opinato dalla Corte Costituzionale con pronuncia n° 125/2018.

La causa, all'udienza del 10/11/2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.





- c) nel contratto intercorso fra le parti;
- d) nel riepilogo contabile( non fatto oggetto di contestazione specifica), che ha una efficacia probatoria privilegiata essendo emesso dal concessionario a seguito della convalidazione e certificazione del riepilogo stesso ad opera del sistema centrale di gioco, come previsto dall'art. 14 bis D.P.R. n° 640/1972 e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2010.

Deduce la parte opponente che la legge di stabilità del 2015 avesse previsto che l'ulteriore aggravio di tassa previsto sugli apparecchi di intrattenimento si applicava sulla filiera " previa rinegoziazione dei contratti in essere ".

L'assunto appare infondato in quanto l'applicabilità dell'art. 1 comma 649 per l'anno 2015 risulta confermata dalla Legge n° 208/2015( legge di stabilità per il 2016) che ha interpretato autenticamente- e, pertanto, con efficacia retroattiva- la richiamata disposizione normativa che ha chiarito che la ripartizione fra i concessionari e gli altri operatori della filiera del maggior onere- in ragione del prelievo forzoso operato ex lege- si effettua in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla distribuzione del compenso, così come previsto dai relativi accordi contrattuali e non già sulla scorta della rinegoziazione degli accordi contrattuali.

La superiore fonte normativa ha superato il vaglio del giudice delle leggi che con pronuncia n°125/2018 ha così statuito: " è certo che l'onere del prelievo forzoso non è più a carico dei soli Concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito, e, quindi, anche su esercenti e gestori"; il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge( e non più condizionato alla rinegoziazione degli accordi contrattuali) in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera a valle del Concessionario( e cioè gli esercenti e i gestori) alla distribuzione del compenso sulla base dei singoli accordi contrattuali relativamente all'anno 2015; " la traslazione dell'onere economico dai concessionari ai gestori ed agli esercenti... è posto direttamente dalla legge in misura precisa in quanto determinata sulla base di un dato fattuale storico".

Da ultimo risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione in ordine alla titolarità del diritto al recupero forzoso di quanto asseritamente dovuto atteso che il Concessionario è l'unico interlocutore nei rapporti con la concedente, in dipendenza dello svolgimento del servizio, ed è il soggetto che, nella sua veste, provvede per legge e/o per concessione alla riscossione prima ed al versamento poi delle somme previste come dovute e rinvenienti dalla raccolta del gioco ( raccolta cui provvedono terzi soggetti in possesso di apposite autorizzazioni appartenenti alla filiera della raccolta del gioco lecito).

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 23370/2018, R.G. n°62367/2018, emesso inter partes il dal Tribunale Ordinario di Roma in data 04 novembre 2018 e, per l'effetto, conferma



il decreto monitorio medesimo, dando atto che dall'importo ingiunto deve essere detratto quanto eventualmente percepito in corso di causa.

Condanna la parte opponente a rifondere in favore della [REDACTED] le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 13.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Roma, 04 febbraio 2021.

IL GIUDICE

